

SOGGIORNI ESTIVI E SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E HANDICAPPATI

REGOLAMENTO

ART.1

Il Comune autonomamente o in forma associata, in base alle disponibilità di bilancio, può organizzare soggiorni di vacanza e/o climatici ed altre iniziative consistenti in gite di carattere ricreativo e culturale.

A tali iniziative possono essere ammessi:

- I cittadini auto sufficienti di età non inferiore ai 60 anni se uomini ed ai 55 se donne;
- I cittadini di età inferiore ai 55 anni con handicap motori, psichici o sensoriali purché provvisti di adeguata mobilità. In caso di non completa autosufficienza, possono partecipare congiuntamente gli accompagnatori per i quali sia percepito assegno di accompagnamento; tale assegno andrà a coprire la quota totale del soggiorno dell'accompagnatore medesimo e pertanto dovrà essere escluso dal conteggio del reddito dell'invalido partecipante.

ART.2

Nell'ammissione ai Soggiorni Estivi dovrà essere data priorità ai cittadini richiedenti con reddito meno elevato.

In caso di parità di reddito dovrà essere presa in considerazione la data di presentazione delle domande.

Il Comune provvederà ad ammettere gli anziani richiedenti in base ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale potendo tener conto, comunque, di particolari situazioni personali e sociali di grave disagio.

ART.3

In base alle disponibilità di bilancio la Giunta Comunale attua annualmente il servizio di soggiorno stabilendo nel contempo il numero di posti disponibili, la località la durata nonché le quote di partecipazione determinate sulla base dei costi reali del servizio e con criteri stabiliti nel precedente articolo mediante pubblico avviso.

ART.4

Le gite a carattere ricreativo e/o culturale sono organizzate dal Comune con le stesse modalità dei Soggiorni estivi e secondo quanto meglio precisato nel successivo art.7. Sono ammessi a fruire delle iniziative di cui al presente articolo, tutti i cittadini vadesi che ne facciano richiesta, con priorità per coloro che non abbiano mai partecipato.

ART.5

Il Comune per le iniziative di cui sopra interviene assumendo a proprio carico, in base alla disponibilità di bilancio e in osservanza dei criteri e delle direttive di volta in volta individuate dalla Giunta Comunale una parte del costo pro-capite del Servizio.

La percentuale di concorso economico da parte del Comune non potrà superare il 50% del costo del Servizio e verrà comunque determinata nell'atto di approvazione dell'iniziativa.

Saranno esonerati dalla partecipazione economica al costo del Servizio gli utenti con un reddito inferiore o uguale al trattamento minimo pensionistico previsto dall'I.N.P.S.

ART.6

Per i soggetti portatori di handicap gravi e che necessitano, ai fini di poter fruire dei Soggiorni estivi, dell'inserimento in strutture appositamente attrezzate e gestite con personale specializzato nell'assistenza terapeutica e strumentale a favore di soggetti handicappati, possono essere disposti interventi individualizzati mediante pagamento totale o parziale di rette di Soggiorno in Centri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale o con le Associazioni ed Enti operanti nel settore specifico dell'assistenza agli handicappati.

Ai fini della determinazione del concorso da parte del Comune nel pagamento delle rette di cui al precedente comma si fa riferimento alla base ai criteri di cui all'art.2 e potendo tener conto, anche in questo caso, di particolari situazioni personali e sociali di grave disagio.

ART.7

Il comune gestisce gli interventi previsti dall'art.1 del presente regolamento tanto in forma diretta quanto avvalendosi, se ritenuto opportuno, di apposita agenzia turistica.

L'incarico verrà assegnato con provvedimento del Responsabile di Settore in ottemperanza alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale e previo esperimento di opportuna indagine di mercato al fine di garantire agli utenti la migliore qualità del servizio e la continuità rispetto alle soluzioni in passato adottate.